

N. 880/2011 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, promossa con atto di citazione notificato il (omissis) e (omissis) cron. n. (omissis) Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pordenone (omissis)

da

ALFA & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Claudia, rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto atto di citazione, dall'avv. Ottavia e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliata

- appellante -

contro

TIZIA e BETA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- appellate contumaci -

Oggetto: appello contro la sentenza n. (omissis) del Giudice di Pace di Pordenone.

Causa iscritta a ruolo il (omissis) e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis).

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da atto di citazione d'appello:

“nel merito:

- In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che i costi sopportati dalla ALFA S.a.s. per l'assistenza stragiudiziale della Beta S.a.s. di (omissis) & C. S.a.s. di (omissis) ammontano a complessivi € 360,00 o alla misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

- conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. (omissis) emessa dal Giudice di Pace di Pordenone dott. (omissis), depositata in Cancelleria in data (omissis), condannare la sig.ra TIZIA e BETA s.p.a. in solido tra loro al pagamento del credito vantato dalla ALFA S.a.s. per l'assistenza stragiudiziale nell'ammontare di complessivi € 360,00 o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

- condannare, altresì, i convenuti al pagamento della rivalutazione sulle somme dovute nonché al pagamento, sugli importi così rivalutati, degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di pace adito;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori dei due gradi di giudizio”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

ALFA & C. s.a.s. (d'ora innanzi, per ragioni di sintesi, solo Carrozzeria o appellante), resasi cessionaria del credito risarcitorio derivante ad Caia a seguito del sinistro stradale a quest'ultima occorso il

20 novembre 2009, nell'evocare avanti al Tribunale di Pordenone TIZIA ed BETA s.p.a. proponendo appello contro la sentenza n. (omissis) emessa dal Giudice di Pace di Pordenone il (omissis) e depositata in Cancelleria il (omissis), ha chiesto in parziale riforma della decisione gravata la condanna in solido delle controparti al pagamento dell'ulteriore somma di € 360,00 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese del doppio grado (si noti, tuttavia, a tale ultimo riguardo che il Giudice di prime cure ha già condannato le allora convenute alla rifusione delle spese di quel giudizio), per i costi sopportati per l'assistenza stragiudiziale resa in proprio favore da tale Beta s.a.s. di (omissis) di (omissis).

Nella contumacia delle appellate, la causa, senza alcuna istruttoria orale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del (omissis), con concessione alla parte costituita del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.

Operata questa succinta esposizione dei fatti rilevanti per cui è contesa, l'appello va accolto per quanto di seguito illustrato.

Come ha giustamente evidenziato la Carrozzeria, la materia *de qua*, indipendentemente dall'entità del danno lamentato, può presentare difficoltà collegate alla gestione del sinistro che non tutti sono in grado di affrontare, sicché il costo relativo alla assistenza stragiudiziale ben può considerarsi, diversamente da quanto ha ritenuto il Giudice di Pace, esborso conseguente all'illecito.

Del resto, secondo il condivisibile insegnamento espresso sul punto dal Supremo Collegio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21 gennaio

2010 n. 997), in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso - com'è pacificamente avvenuto nella fattispecie che ci occupa - all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio a tal fine instaurato la spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza può configurarsi come danno emergente risarcibile allorché la stessa, in relazione all'esito della lite, risulti necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Orbene, non può, nella specie, negarsi la spettanza del rimborso della spesa sostenuta dalla Carrozzeria per la documentata prestazione resa *ante causam* dal sopra menzionato studio d'infortunistica stradale, spesa che, considerato l'esito - del tutto favorevole per la medesima Carrozzeria - del giudizio dipoi instaurato avanti al Giudice di Pace, deve di riflesso giudicarsi non solo (per usare l'espressione impiegata dalla Suprema Corte) "necessitata e giustificata" ma anche congrua.

Invero, sotto il primo profilo, risulta *per tabulas* che la Beta s.a.s. ha inviato alle due compagnie di assicurazione interessate una prima raccomandata a.r. di data 30 dicembre 2009 (cfr. documento 4 del fascicolo di parte di primo grado dell'odierna appellante), ha quindi spedito il (omissis) alle medesime compagnie una seconda raccomandata a.r. contenente la quantificazione analitica del danno preteso che poi il Giudice di Pace ha nella sua interezza riconosciuto nella sentenza

oggi gravata (*ibidem* doc. 5), ha altresì svolto del tutto verosimilmente le ulteriori attività di routine (consultazioni col cliente, disamina pratica, telefonate alle compagnie assicuratrici ed al cliente) descritte nel preavviso di parcella (*ib.* documento 8).

Sotto il secondo profilo, l'importo per le prestazioni così rese, quantificato in misura pari al 10% del danno liquidato, appare, infine, congruo.

Per l'effetto, l'appello va, quindi, accolto, dovendo le appellate essere condannate in solido al pagamento dell'ulteriore somma di € 360,00 che, siccome integrante un credito di valore, andrà attualizzata al tempo della decisione mediante l'applicazione prudente degli indici ISTAT; indi, sull'importo anno per anno rivalutato andranno computati gli interessi compensativi, determinati al saggio legale tempo per tempo vigente, maturati dall'epoca dell'effettivo esborso fatto dalla Carrozzeria sino al momento della decisione.

Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i criteri suggeriti dalle tabelle forensi ed opportunamente adeguati alla limitata attività professionale in concreto svolta, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza n. (omissis) del Giudice di Pace di Pordenone, condanna le appellate TIZIA e BETA s.p.a., in solido fra

loro, a corrispondere all'appellante ALFA & C. s.a.s. l'ulteriore somma di € 360,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;

2) condanna in solido le appellate a rifondere all'appellante le spese processuali del presente grado, che liquida in (omissis) per spese imponibili, (omissis) per spese esenti ed (omissis) per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Pordenone l'8 maggio 2014.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
